

SCHEMA

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO

PROCEDURA CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ME-PA DI CONSIP.

Affidamento al Servizio di educativa domiciliare previsto nell'ambito del Piano di Zona 2021 approvato dal competente Assessorato Regionale, rivolto ai minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale avente come finalità il sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà temporanea o famiglie con minori definiti "a rischio", allo scopo di potenziare le competenze genitoriali nel percorso di crescita dei minori,.

Il servizio di Educativa Domiciliare prevede una durata di mesi tre decorrenti dalla data di stipula del contratto –

Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata a seguito di richiesta di disponibilità.

Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO

1. Affidamento del servizio relativo al Servizio di educativa domiciliare, rivolto ai minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale avente come finalità il sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà temporanea o famiglie con minori definiti "a rischio", allo scopo di potenziare le competenze genitoriali nel percorso di crescita dei minori.
2. Servizio di educativa domiciliare rivolto ai minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale per l'importo di € 19.137,52 spettante ai comuni del Distretto socio sanitario D10 - Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione delle attività inerenti al Servizio di educativa domiciliare, rivolto ai minori in situazione di disagio e a rischio di emarginazione sociale residenti nel territorio del Distretto D10.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Il servizio in oggetto, approvato dal competente Assessorato Regionale a valere sulle risorse del Piano di Zona 2021 prevede l'importo complessivo presunto realizzabile in tutti i comuni del Distretto D10, per la durata di mesi 3 ammonta ad € 19.137,52 .

1. L'affidatario dovrà garantire, tramite idoneo personale previsto nel progetto, lo svolgimento delle sottoelencate attività progettuali meglio specificate nel progetto:

- individuare e analizzare i disagi e le problematiche manifeste e latenti;
- sostenere e promuovere processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo dei pari;
- sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo in situazioni di temporanea difficoltà psicologica, socio-economica;
- contrastare l'isolamento sociale dei nuclei in difficoltà.

Target: famiglie multiproblematiche con minori.

Art. 4- DURATA DELL' APPALTO

1. L'appalto avrà durata di MESI 3 a decorrere dall'affidamento del servizio di che trattasi ricadenti nelle annualità 2025 e 2026
2. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 5 - COSTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio oggetto dell'appalto, relativamente alle attività progettuali, ammonta a € 19.137,52 di cui:

€ 17.500,79 SPESE DEL PERSONALE incomprimibili

€ 725,42 spese generali

€ 911,31 per iva se dovuta

Art. 6- GESTIONE

1. Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto affidatario con il proprio personale che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con il Comune, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti dello stesso e risponderà del proprio operato al responsabile dell'affidatario.

Art. 7 - COMPITI DELL' APPALTATORE

1. Il soggetto appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme oggi vigenti in materia.

Art. 8- PERSONALE.

1. L'affidatario si impegna a fornire per l'attivazione delle attività previste nel Piano di zona 2021 del progetto di che trattasi le seguenti figure professionali previste nello stesso:

Voci di spesa	Quantità	Tempo ORE	Costo unitario	Costo Totale
----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

RISORSE UMANE				
ASSISTENTE SOCIALE	1	N. ore 84,84 mensili x 3 mesi x € 22,92		5.833,60
EDUCATORE PROFESSIONALE	1	N. ore 84,84 mensili x 3 mesi x € 22,92		5.833,60
PSICOLOGO	1	N. ore 84,84 mensili x 3 mesi x € 22,92		5.833,60
Subtotale				17.500,79
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>	0	0	0	0
.....				
Subtotale	0	0	0	0
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>	0	0	0	0
.....				
Subtotale	0	0	0	0
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>	0	0	0	725,42
.....				

Subtotale	0	0	0	0
ALTRE VOCI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)</i>	0	0	0	911,31
Subtotale	0	0	0	
TOTALE				

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione - [1] Annualità

FNPS		Compartecipazioni e utenti		Totale
19.137,52	0	0	0	19.137,52

2. Gli operatori dovranno essere muniti di titolo specifico previsto per le figure professionali relative al progetto e remunerati tenendo conto del vigente CCNL Cooperative Sociali approvato con Decreto Direttoriale del MLPS N. 30 DEL 14.6.2024.

3. Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente capitolato non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Distretto D 10

4. L'affidatario dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale del personale in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Ente da ogni responsabilità.

5. L'affidatario prima dell'inizio delle attività progettuali dovrà fornire all'Ufficio di Servizi Sociali del Comune di Mussomeli l'elenco del personale da impiegare con i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore conformi alla normativa regionale.

6. L'affidatario dovrà comunicare ogni sostituzione del personale dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

7. Tutto il personale utilizzato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento recante:

- Denominazione della ditta ./ Nome e cognome ./ Qualifica.

8. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio.

ART. 10- RAPPORTO TRA PERSONALE ED UTENTI/CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare quanto concordato con il referente comunale in merito al programma di lavoro e all'organizzazione del servizio.
2. L'affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta e professionalità corretta. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'Amministrazione appaltante in questo senso saranno impegnative per l'aggiudicatario.
3. È fatto divieto all'affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio convenzionato oggetto del presente capitolato.
4. L'affidatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.
5. L'affidatario e i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Mussomeli e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

La mancata osservanza degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto.

ART. 11- CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Il contratto, di cui fa parte integrante il presente capitolato, verrà stipulato per scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della trattativa diretta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement.
2. Il Comune di Mussomeli si riserva di effettuare i controlli e le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario previste dalla normativa vigente.
3. La ditta aggiudicataria entro il tempo che verrà indicato dovrà sottoscrivere il contratto.
4. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente appalto, rimangono a carico dell'appaltatore.
- 5 Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata al codice univoco e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del DURC, in osservanza alla legislazione vigente.
2. Nella fattura dovrà essere indicata la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata.
3. Ai fini della liquidazione delle prestazioni oltre alla fattura dovrà essere presentata al Comune:
 - relazione dettagliata sull'andamento del servizio, attestante le prestazioni erogate nel mese di riferimento, sottoscritta dagli operatori e dal rappresentante legale dell'Ente appaltatore;
 - fogli di presenza attestanti l'attività svolta dagli operatori;
4. In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Comune potrà sospendere o ritardare i pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.
5. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto e al regolare svolgimento delle attività progettuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune
- 6. Il termine di pagamento di ogni fattura viene fissato in 60 giorni a decorrere dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ART. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio.
2. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.
3. I prezzi praticati si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART. 14- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO

1. L'affidatario, quale datore di lavoro è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto e ad indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro

adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

ART.15- RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Il soggetto affidatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli utenti o a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente.
2. L'affidatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00.
3. Le polizze sopra citate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

ART.16- CONTROLLI E PENALI

1. La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio con il responsabile dell'appaltatore o suo delegato.
2. In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, verranno applicate penali variabili, secondo l'importanza dell'irregolarità e del danno, da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille).
3. L'affidatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio nei tempi e nei modi convenuti.
4. In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell'aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a provvedere.
5. Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da richiedere sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A/R o mezzo PEC le penalità che saranno applicate e le relative motivazioni.
6. Qualora si verificassero inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di € 1.000,00 per più di tre volte nell'ambito di tre mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del **C.C.**
7. La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno.
8. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

ART.17- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- ✓ gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ gravi condotte del personale impiegato;
- ✓ applicazione di 3 successive penalità;
- ✓ arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non dipendente da causa di forza maggiore;
- ✓ apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;
- ✓ subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;
- ✓ mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- ✓ rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'aggiudicatario;
- ✓ gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.
- ✓ inosservanza da parte del proprio personale degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Mussomeli ed applicabile, in quanto compatibile, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318, 319 bis c.p. ter c.p.319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Si procederà altresì a risoluzione del contratto nel caso in cui emerga che la ditta aggiudicataria abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria manifestazione di interesse, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di manifestazione di interesse all'originario affidatario.

ART. 19- TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati.
2. L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto.
3. Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei Servizi.

ART.20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.r. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
2. Se RTI, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

ART.21- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie di natura amministrativa si fa riferimento al TAR territorialmente competente mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Caltanissetta.

ART.22 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla documentazione di gara e alle norme legislative e regolamentari vigenti.